



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 riguardante l'attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria;

VISTA la direttiva 2004/49/CE del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 8.10.2007, recante l'attuazione della Direttiva 2004/49/CE (nel seguito decreto legislativo);

VISTO in particolare il Capo II del decreto legislativo concernente l'istituzione e l'ordinamento, le attività ed i compiti dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (nel seguito Agenzia);

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 163, recante l'attuazione della direttiva 2004/50/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo;

VISTA la direttiva ministeriale di cui al D.M. 20 ottobre 2006 n. 44725/2006-Div.5, ed in particolare l'articolo 1;

VISTA la direttiva ministeriale di cui al D.M. 31 ottobre 2007, n. 169/T;

VISTA la direttiva ministeriale di cui al D.M. 19 marzo 2008, n. 81/T, ed in particolare gli articoli 2 e 3;

VISTO il D.P.R. 8 dicembre 2007, n. 271 recante l'organizzazione del Ministero dei trasporti;

VISTO il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, ed in particolare l'articolo 1, comma 3 e comma 20;

CONSIDERATO che sono in corso di definizione i regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo necessari per la completa operatività dell'Agenzia;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

CONSIDERATO che con D.P.R. 14 febbraio 2008 è stato nominato Direttore dell'Agenzia l'ing. Alberto Chiovelli e che lo stesso è stato immesso nelle relative funzioni con decorrenza 25 febbraio 2008;

RILEVATO che l'Agenzia a decorrere dal 16 giugno 2008 ha assunto, ai sensi dell'articolo 4, comma 8 del decreto legislativo, le attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento a:

- emanazione di Norme e Standard di sicurezza della circolazione ferroviaria,
- omologazione di materiale rotabile o di sue parti, per gli aspetti connessi con la sicurezza della circolazione,
- rilascio, rinnovo, modifica e revoca del certificato di sicurezza alle imprese ferroviarie, ivi comprese le attività relative ai sistemi di gestione di sicurezza,
- attività di ispezione ed audit nonché di monitoraggio sull'attività delle imprese ferroviarie,

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo l'Agenzia è sottoposta a poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministro dei trasporti, che a tal fine si avvale della Direzione Generale per il trasporto ferroviario del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto intermodale, come individuata nel citato D.P.R. 271/2007;

CONSIDERATA la necessità di garantire la continuità, l'operatività e la chiarezza di ruoli e responsabilità nel presidio della sicurezza ferroviaria nel vigente quadro normativo, nelle more della completa attuazione del decreto legislativo;

RILEVATA pertanto la necessità di emanare per il corrente anno 2008 una apposita direttiva per specificare gli obiettivi dell'Agenzia e le attività da intraprendere;

EMANA



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

la seguente Direttiva

ATTO DI INDIRIZZO CONCERNENTE L'INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITA' E GLI OBIETTIVI DA REALIZZARSI NEL 2008 DA PARTE DELLA AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE

1. FASE TRANSITORIA DI ATTIVAZIONE DELL'AGENZIA

Nella fase di prima applicazione del decreto legislativo l'Agenzia:

1. Provvede alle procedure per lo svolgimento, a norma del decreto legislativo, delle attività relative alla sicurezza della circolazione ferroviaria, improntando le attività stesse alla massima trasparenza, assicurando parità di trattamento e non discriminazione tra i diversi operatori interessati e tenendo conto, in particolare, dell'esigenza di garantire:
 - l'integrazione e l'interoperabilità dei sottosistemi coinvolti nella realizzazione e nella gestione della sicurezza ferroviaria,
 - la definizione di opportune procedure per la realizzazione di obiettivi comuni di sicurezza, anche in relazione a quanto stabilito in sede di Agenzia ferroviaria europea riguardo ai criteri di accettazione del rischio,
 - che i gestori dell'infrastruttura e le imprese ferroviarie siano responsabili della propria parte di sistema e del relativo funzionamento in sicurezza ed attivino le necessarie misure finalizzate al controllo dei rischi.
2. Provvede, anche nelle more del perfezionamento dei Regolamenti previsti dall'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo, con apposite disposizioni – da trasmettere alla Direzione Generale per il trasporto ferroviario - ad una prima organizzazione delle strutture per l'espletamento delle funzioni assunte, ed in particolare a:



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

- Attribuire funzioni di coordinamento di settori omogenei di attività al fine di una prima attivazione delle funzioni del Comitato direttivo di cui all'articolo 4, comma 5 del decreto legislativo;
 - Assegnare specifici incarichi volti a garantire la terzietà e la non discriminatorietà, nonché l'indipendenza e l'autorevolezza delle decisioni.
3. Fornisce il supporto e la documentazione che potranno essere richiesti dalla Direzione Generale per il trasporto ferroviario nelle procedure di attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo finalizzate all'operatività dell'Agenzia, anche, ove richiesto, partecipando e intervenendo in dette procedure.
 4. Provvede alle procedure necessarie per la selezione e l'utilizzazione di personale tecnico ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo.
 5. Attiva le intese con le società interessate del Gruppo F.S. per l'individuazione della sede e degli immobili dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del decreto legislativo.
 6. Elabora proposte per l'individuazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo, delle sanzioni per i casi di inosservanza delle norme e raccomandazioni dell'Agenzia e delle misure atte a garantire che le raccomandazioni di sicurezza impartite abbiano piena osservanza.
 7. Assicura la cura dei rapporti con Agenzia ferroviaria europea (ERA) in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario. Provvede, anche d'intesa con la Direzione Generale per il trasporto ferroviario, al coordinamento dei lavori dei Gruppi di lavoro istituiti in sede ERA ai sensi del Regolamento (CE) n. 881/2004, e fornisce alla Direzione Generale stessa le necessarie informazioni per la formazione della posizione italiana in sede di Comitato ex art. 21 delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE anche provvedendo, ove richiesto, ad assicurare in tale sede l'idoneo supporto tecnico.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

2. NUOVE TECNOLOGIE PER IL CONTROLLO DELLA MARCIA DEI TRENI

In considerazione dell'attuale transizione verso le nuove tecnologie di sicurezza, e del conseguente attrezzaggio in corso della rete ferroviaria e dei rotabili con le tecnologie per la sicurezza della marcia dei treni, e tenuto conto di quanto stabilito nelle Direttive di cui al D.M. n. 44725/2006-Div.5 del 20 ottobre 2006 ed al D.M. 81/T del 19 marzo 2008, l'Agenzia cura il monitoraggio delle attività in corso ed interviene al fine di favorire il processo di migrazione verso le nuove tecnologie secondo quanto stabilito nelle citate Direttive, promuovendo anche l'emanazione di eventuali prescrizioni di esercizio.

L'Agenzia tiene costantemente informata la Direzione Generale per il trasporto ferroviario delle attività intraprese.

3. RIORDINO QUADRO NORMATIVO SICUREZZA FERROVIARIA

L'Agenzia avvia, tenendo costantemente informata la Direzione Generale per il trasporto ferroviario al fine di recepire eventuali osservazioni e indirizzi, il riordino del quadro normativo concernente la sicurezza ferroviaria.

Tali attività sarà finalizzata a pervenire ad una nuova "architettura" del quadro normativo su cui basare la revisione dei Regolamenti ferroviari, provvedendo alla promozione di una normativa quadro da cui far discendere le regole tecniche di dettaglio, con l'obiettivo di perseguire:

- un riordino del complesso normativo nel quale le parti relative ai principi ed agli standard siano separate da quelle relative alle disposizioni di esercizio da emanarsi da parte dei gestori dell'infrastruttura e delle imprese ferroviarie;
- la riscrittura degli attuali regolamenti ferroviari coerentemente con la gerarchia normativa sopra definita.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Inoltre, tenuto conto che la ripartizione delle attribuzioni in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria è di fondamentale importanza per il presidio della sicurezza, l'Agenzia, in collaborazione con la Direzione Generale del trasporto ferroviario, avvia la ricognizione delle competenze in materia di trasporto di merci pericolose per ferrovia regolamentato dal decreto legislativo 13 gennaio 1999 n. 41 e dall'allegato documento tecnico RID (regolamento per il trasporto internazionale delle merci pericolose per ferrovia).

Roma, 30/06/2008


IL MINISTRO